



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **893**

Prot. n. CIV 70/2012 GF

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Autorizzazione alla ratifica della stipulazione dell'atto di transazione relativamente al contenzioso promosso dinanzi alla Corte di Appello di Trento da Caset Giovanni ed altri c/Interbrennero S.p.A. e Provincia autonoma di Trento ed altri.

Il giorno **09 Giugno 2014** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI  
SARA FERRARI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

"I sig.ri Caset Giovanni, Stenico Sonia, Caset Riccardo, Caset Sebastiano, avevano promosso dinanzi al Tribunale di Trento atto di citazione per risarcimento danno causati da immissioni di rumore provenienti dallo scalo intermodale dell'interporto di Trento e denuncia di danno temuto ai sensi dell'art. 1172 del Codice civile (sub R.G. 3554/2012), convenendo in giudizio la Società gestrice Interbrennero spa e la Provincia autonoma di Trento e corrispettive compagnie assicuratrici.

Con deliberazione n. 933 dd. 13 maggio 2005, la Giunta provinciale stabiliva di resistere in giudizio.

Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale affidava la rappresentanza e la difesa della Provincia agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Lucia Bobbio dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento

Al termine del giudizio il Tribunale di Trento pronunciava la sentenza n. 713/2011 dd. 3 settembre 2011, rigettando le istanze degli attori.

Successivamente la citata sentenza del Tribunale di Trento veniva impugnata dai medesimi attori avanti la Corte d'Appello di Trento con atto di appello notificato in data 4 ottobre 2012.

Nel corso del relativo giudizio la Corte d'Appello adita disponeva una consulenza tecnica per l'accertamento dell'eventuale superamento dei rumori provenienti dall'interporto dei limiti di tollerabilità.

Il consulente incaricato, con la collaborazione dei consulenti tecnici delle parti, predisponendo una scrittura privata di transazione tra le parti per la definizione della causa.

Detto accordo prevede, da un lato, l'impegno della PAT a realizzare determinati interventi di mitigazione acustica per ovviare alle problematiche lamentate dalle parti appellanti, e dall'altro lato, la determinazione di una somma in via transattiva in favore degli attori a carico di Interbrennero spa, ai fini della definitiva tacitazione delle pretese degli appellanti e dell'abbandono del giudizio.

L'atto di transazione comporta dunque la rinuncia, da parte degli appellanti, di qualsiasi accertamento di responsabilità in sede civile e dunque a qualsiasi pretesa risarcitoria riconducibile ai fatti di causa. Ciò rende l'accordo transattivo conveniente e congruo.

In data 21 maggio 2014 le parti addivenivano alla sottoscrizione dell'accordo nel rispetto dei termini assegnati dalla Corte per l'espletamento della disposta C.T.U.. Per la PAT sottoscriveva l'accordo, tra gli altri, l'ing. De Col, in qualità di Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, salvo ratifica della Giunta provinciale.

Tutto ciò considerato, si rileva la necessità di approvare l'allegato atto di transazione, essendo peraltro stato acquisito il parere positivo espresso dall'Avvocatura della Provincia ex art. 30, co. 1, L.P. n. 23/1990 con prot. n. 272896 dd. 20 maggio 2014 e di ratificare la sottoscrizione apposta dal delegato della PAT.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa conformemente alle disposizioni di servizio, del legale incaricato;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto l'art. 35 del codice deontologico forense;
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
- visto l'articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità);
- visto l'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- viste e richiamate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765, 5 marzo 2013, prot. 130481 e 18 marzo 2013, prot. 158593;
- vista e richiamata la deliberazione della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

### d e l i b e r a

- 1) di approvare il testo dell'atto di transazione - allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – stipulato per le ragioni espresse in narrativa tra Caset Giovanni, Stenico Sonia, Caset Riccardo, Caset Sebastiano, Interbrennero S.p.A. e Provincia autonoma di Trento a totale tacitazione di qualsiasi pretesa connessa o riconducibile al contenzioso richiamato in premessa;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento a ratificare la sottoscrizione dell'atto di transazione di cui al punto 1) da parte del proprio delegato.

GFO

DEL

**SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE**

**TRA**

CASET GIOVANNI, nato a Trento il 27.02.1964 C.F. CSTGNN64B27L378C;  
STENICO SONIA, nata a Trento il 17.09.1966 C.F. STNSNO66P57L378L;  
CASET RICCARDO, nato a Trento il 23.04.2002 C.F. CSTRCR02D23L378J;  
CASET SEBASTIANO, nato a Trento il 28.07.2003 C.F. CSTSST03L28L378D;  
TASIN LIVIA, nata a Gardolo (TN) il 20.02.1951 C.F. TSNLVI51B60D916M;  
TODESCHI IVANO, nato a Trento il 13.06.1951 C.F. TDSVNI51H13L378F,  
tutti residenti in località Roncafort a Trento - con Avv.ti Francesca De Padova / Alfredo Ferrari

**E**

INTERBRENNERO S.p.a. con sede legale in Via Innsbruck a Trento, P.Iva/ C.F. 00487520223 in persona del Vice Presidente f.f. Paolo Duiella nato a Trento il 06.07.1946 C.F. DLLPLA46L06L378P e per la carica domiciliato presso la sede di Interbrennero Spa, Via Innsbruck a Trento - con Avv. Franco Larentis

**E**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede legale in Piazza Dante n° 15 a Trento, in persona del responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ing Raffaele De Col nato ad Agordo (BL) il 26.03.64 C.F. DLCRFL64C29A083N e per la carica domiciliato presso la sede della Provincia Autonoma di Trento - Piazza Dante n°15 a Trento (salvo ratifica delle Giunta Provinciale) - con l'Avvocatura della Provincia (Avv. Nicolò Pedrazzoli, Avv. Giuliana Fozzer, Avv. Lucia Bobbio)

**E**

ZURICH INTERNATIONAL ITALIA S.p.a. (C.F. e P.IVA 05380900968), con sede in Milano, con avv. Oliviero Deflorian

**E**

NAVALE ASSICURAZIONI S.p.a. - ora UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.a. (C.F. e P.IVA 02705901201), con sede in Bologna, con avv. Renato Fedeli ed avv. Eugenio Traversa

## PREMESSO CHE

a. Pende avanti la Corte di Appello di Trento la vertenza R.G. n° 272/2012 con Magistrati Dott. Domenico Tagliatela, Dott. Ugo Cingano, Dott. Raffaele Massaro, promossa da Caset Giovanni e Altri contro Interbrennero S.p.a. e contro Provincia Autonoma di Trento, Navale Assicurazione S.p.a., Zurich International S.p.a.

b. E' stato incaricato come C.T.U l'ing. Salvalaggio Renato per rispondere al quesito: "... integrazione della CTU ...mediante opportuni rilievi in ordine alle immissioni di rumori anche in ore diurne e mediante 1b) opportuni rilievi in ordine alla immissione di luce nelle ore notturne, con indicazione, ove queste ultime possano eccedere i limiti di normale tollerabilità, gli opportuni interventi idonei a farle cessare o comunque a contenerle entro i limiti di normale tollerabilità; 2) C.T.U. intesa all'accertamento dell'eventuale deprezzamento degli immobili di proprietà degli attori in conseguenza della immissione di rumori e di luce per cui è causa ( con formulazione di distinte ipotesi per la immissione sia di rumori e di luce notturna sia di soli rumori o di sola luce notturna."

c. Il CTU ha eseguito i rilievi fonometrici richiesti, eseguito gli accertamenti in merito all'inquinamento luminoso ed elaborato un modello di calcolo per la stima dell'eventuale deprezzamento degli immobili.

d. Che nel corso delle operazioni peritali è stata modificata a cura di Interbrennero Spa l'angolazione dei fasci luminosi provenienti dall' Interporto in modo da ridurre entro valori accettabili l'illuminazione notturna presso le abitazioni interessate.

e. Che le sorgenti di rumore dovute alla movimentazione di mezzi presso lo scalo intermodale sono notevolmente diminuite rispetto a quanto verificato nel 2009.

f. Che nel corso delle operazioni peritali, con l'ausilio del CTU nominato, le Parti addivenivano ad un accordo transattivo.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso le Parti, facendosi reciproche concessioni, e senza per questo riconoscere la fondatezza delle avverse pretese od eccezioni, al fine di evitare l'alea del giudizio, intendono con il presente atto conciliare e porre definitivamente fine, con transazione, alla controversia tra le stesse insorta ed in particolare al procedimento R.G.

*Fanti*  
*Baschi*  
*Sina*  
*AF*  
*KD*  
*Stace*

n° 272/2012 avanti la Corte di Appello di Trento. Le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente scrittura privata di transazione.

2. Interbrennero S.p.a. - senza nulla riconoscere ed ammettere - a mero titolo transattivo si impegna ed obbliga:

A) a versare la somma omnicomprensiva di € 110.000 (centodiecimila/00) nei termini così definiti:

€ 60.000 (sessantamila/00) tramite assegno non trasferibile intestato a Sonia Stenico alla data di sottoscrizione della presente scrittura privata. Il sig. Giovanni Caset (anche per i figli minori Riccardo e Sebastiano Caset, come da decreto del Giudice Tutelare di Trento in data 19/5/14, che si allega al presente atto di transazione) delega all'incasso la moglie Sonia Stenico, esonerando Interbrennero S.p.a. da ogni responsabilità.

€ 50.000 (cinquantamila/00) tramite assegno non trasferibile intestato a Livia Tasin alla data di sottoscrizione della presente scrittura privata. Il sig. Ivano Todeschi delega all'incasso la moglie Livia Tasin, esonerando Interbrennero S.p.a. da ogni responsabilità.

B) si impegna altresì a mantenere l'attuale assetto dei fari luminosi, come indicato al precedente punto d).

C) a saldare le competenze restanti per l'attività prestata dell'Ing. Renato Salvalaggio tramite bonifico bancario anticipato a vista della fattura proforma o assegno circolare, non trasferibile alla data di sottoscrizione del presente atto.


3. Ogni Parte salderà i rispettivi consulenti legali e tecnici.


4. La Provincia Autonoma di Trento si impegna:


A) a progettare e realizzare, entro il 31.12.2015 le opere di mitigazione acustica previste dall'ing. Salvalaggio nella CTU dd. 28.10.2009 ed in particolare quelle previste sub n. 2: "Interventi sulla propagazione: consistono nell'introdurre un ostacolo alla propagazione dei rumori (barriera acustica)", limitatamente alla risoluzione dei punti di discontinuità (fori e fessure) riscontrati dal CTU.


Il progetto preliminare sarà reso disponibile al Sig. Caset Giovanni tramite raccomandata AR all'indirizzo indicato.

B) a progettare e realizzare entro il 31.12.2015 la piantumazione di alberi ad alto fusto sempreverdi della zona a lato sud della barriera prospiciente alle abitazioni dei signori Caset e Todeschi.

  
Todeschi  
Sonia Stenico







C) Si impegna altresì ad imporre contrattualmente, ad ogni eventuale futuro gestore dell'aerea interportuale, l'osservanza dell'attuale assetto dei fari luminosi verso la abitazioni degli attori.

5. La Zurich International Italia S.p.a. dichiara di regolare separatamente i rapporti assicurativi con Interbrennero S.p.a.. Dichiara inoltre di accettare l'abbandono della causa civile, a spese compensate.

6. La UnipolSAI (già Navale Assicurazioni S.p.a.) dichiara di accettare l'abbandono della causa civile a spese compensate.

7. Caset Giovanni, Stenico Sonia, Caset Riccardo, Caset Sebastiano, Tasin Livia, Todeschi Ivano dichiarano che, con il tempestivo ricevimento delle somme di cui al punto due, nulla avranno più a richiedere e pretendere da Interbrennero Spa e Provincia Autonoma di Trento per le ragioni dedotte in atti e riportate in premessa.

8. Con il perfezionamento della transazione, Interbrennero dichiara di nulla più avere a pretendere, per i fatti direttamente o indirettamente connessi con quelli dedotti nel giudizio pendente avanti alla Corte di Appello, di cui in premessa, nei confronti di Unipol Assicurazioni Spa.

9. Con l'adempimento degli accordi di cui sopra le Parti dichiarano di rinunciare a proseguire il procedimento RG n° 272/2012 avanti la Corte di Appello di Trento, e di nulla più avere a richiedere e/o pretendere l'una dall'altra per le ragioni e le causali dedotte nel presente atto e/o ragione connessa e/o collegata ai fatti di cui al presente accordo e, per quanto occorreva, di farvi rinuncia, nonché di aver risolto definitivamente, con il presente atto, ogni reciproca pretesa o domanda.

10. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata le Parti esonerano concordemente il consulente tecnico d'ufficio, Ing. Renato Salvalaggio, dalla predisposizione della consulenza tecnica definitiva, salvo quanto il CTU riterrà di informare la Corte di Appello di Trento relativamente all'abbandono della lite.









11. Le Parti, dando atto che la presente scrittura privata composta da 5 pagine è stata oggetto di preventiva e specifica negoziazione in tutte le sue clausole, sottoscrivono, in tutte le sue pagine, la presente transazione, redatta in otto originali.



12. Sottoscrivono la presente scrittura privata di transazione anche gli Avv.ti Francesca De Padova / Alfredo Ferrari / Franco Larentis / Nicolò Pedrazzoli / Giuliana Fozzer / Lucia Bobbio per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, co. 8, della Legge Professionale. Le parti si impegnano a mantenere riservata la presente transazione e a non divulgare in tutto o in parte il contenuto a terzi.





*Tasin Livia*  
*Todeschi Ivano*  
*Sonia Stenico*  
*RF*  
*Salvalaggio*  
*Fozzer*  
*De Padova*


Letto, confermato e sottoscritto.


Trento ..... 21/05/2014 .....

Caset Giovanni .....  ..... Avv. Francesca De Padova .....   
Stenico Sonia .....  ..... Avv. Alfredo Ferrari .....   
x Caset Riccardo .....  .....  
x Caset Sebastiano .....  .....  
Tasin Livia .....  .....  
Todeschi Ivano .....  .....

Per Interbrennero Spa ..... dott. Paolo Duiella .....   
Avv. Franco Larentis .....  .....

Per Provincia Autonoma di Trento ..... ing Raffaele De Col .....   
Avv. Nicolò Pedrazzoli .....  .....  
Avv. Giuliana Fozzer .....  .....  
Avv. Lucia Bobbio .....  .....

Per Zurich International Italia S.p.a. .... Avv. Oliviero Deflorian .....  .....

Per UnipolSAI (gia NAVALE ASSICURAZIONI S.p.a.) ..... Avv. Eugenio Traversa .....   
Avv. Renato Fedeli ..... .....